



*Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

**TRIBUNALE DI NAPOLI-NORD**

**Sez. Lavoro**

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

nonché ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c. e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **Olimpia D'Ausilio** (C.F. DSLLMP69D50E054Z) nata il 10.04.1969 a Giugliano in Campania (NA) ed ivi residente alla via Spazzilli, 168 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Ignazio Sposito (C.F. SPSGNZ79E12G812G) alla via C. Cucca, 295 Brusciano (NA), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto. Il procuratore costituito dichiara altresì, ai sensi dell'art.176 c.p.c. comma 2, di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: [avvocosposito@pec.it](mailto:avvocosposito@pec.it) o presso il numero di fax 081.19256509, così indicato ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 11.02.2005 n.68;

*-ricorrente-*

*Contro*

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, CF: 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, c/o Avvocatura dello Stato di Roma, pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it);

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ambito territoriale di Roma**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, c/o Avvocatura dello Stato di Roma, pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it);

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito territoriale di Napoli**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, c/o Avvocatura dello Stato di Napoli, pec: [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it);

*-resistenti-*

*-nonché nei confronti dei controinteressati-*

ovvero tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a/s 2022/2023 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo per la classe di concorso 00EE Primaria posto EH - SOSTEGNO PSICOFISICO e che pertanto sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

*-Avverso-*

l'illegittimo provvedimento del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 17.05.2022, in rigetto alla domanda di trasferimento, per il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare alle procedure di mobilità per l'anno 2022/2023 e rilevato che la ricorrente presta assistenza sistematica e continuativa alla madre, portatore di Handicap in situazione di gravità ex art 3, comma 3 della L.104/1992, richiede il riconoscimento della relativa precedenza nelle operazioni di mobilità.

*Via Camillo Cucca, 295  
Brusciano (NA)  
Tel./fax (081) 195 56 509*





*Studio Legale*  
*Avv. Ignazio Sposito*  
*Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

\*\*\*\*\*

Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni che seguiranno, si premette in

**FATTO**

La ricorrente è un Docente di scuola primaria, immesso in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la cd. "fase C" del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, svolgendo servizio di insegnamento. Dopo anni di precariato, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, la stessa è stata assunta ai sensi del comma 101 dell'art.1 della predetta legge n°107/2015 per l'insegnamento nella classe di concorso 00EE Primaria: posto comune.

La ricorrente è attualmente titolare presso l'Istituto "I.C. Domenico Bernardini" di Roma.

Per l'anno scolastico 2021/2021 la ricorrente è stata assegnata temporaneamente presso l'Istituto "A. Gramsci" di Giugliano in Campania, succursale della "Bernardini" di Roma.

Come noto, una volta in ruolo, la legge permette ai docenti di partecipare alle procedure annuali di mobilità e, per l'anno 2022/2023, la docente D'Ausilio ha presentato regolare domanda di trasferimento (**doc.1**), sulla base dell'art. 33, commi 5 e 6, L. 104/92, dal momento che presta assistenza alla madre con gravi disabilità. Difatti, la mamma della sig.ra D'Ausilio è titolare, ex lege 104/92, dal 31.05.2021, della qualifica di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3), evidenziando vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva ansiosa, cardiopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, ipoacusia bilaterale, osteoartrosi generalizzata, incontinenza unitaria (**doc.2**).

La ricorrente risulta essere referente unico per l'assistenza della madre disabile visto che la sig.ra Della Rotonda Carmela, titolare della L. 104/1992, dimora con lei.

Nella richiamata domanda, la ricorrente esprimeva pedissequamente le seguenti preferenze:

1	Comune	E054	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
2	Scuola	NAEE139017	NA	GIUGLIANO 1 - CAPOLUOGO
3	Scuola	NAEE218024	NA	GIUGLIANO 3 - SAN ROCCO
4	Scuola	NAEE361016	NA	GIUGLIANO 7 SALVAT. DI GIACOMO
5	Scuola	NAEE362012	NA	GIUGLIANO 8
6	Scuola	NAEE8GR01Q	NA	QUALIANO IC 3 SANTA CHIARA
7	Scuola	NAEE8DX018	NA	QUALIANO I.C. 2 VERDI DON BOSCO
8	Scuola	NAEE8FC016	NA	QUARTO 3 - S. GAETANO
9	Scuola	NAEE8F701D	NA	QUARTO 4 DON MILANI
10	Scuola	NAEE885013	NA	VILLARICCA I.C. CALVINO
11	Scuola	NAEE32001X	NA	VILLARICCA 2 - MARCHESELLE
12	Distretto	026	NA	Distretto 026

*Via Camillo Cucca, 295*  
*Brusciano (NA)*  
*Tel./fax (081) 195 56 509*





*Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

13	Distretto	029	NA	Distretto 029
14	Distretto	044	NA	Distretto 044

Alla propria domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a soli punti 76 di base, 36 punti quale punteggio aggiuntivo per il sostegno e punti 6 per il comune ricongiungimento, per un totale di punti 118.

Pertanto, non venivano presi in considerazione i servizi svolti tutti nel medesimo insegnamento presso gli istituti scolastico paritari.

In particolar modo quello espletato presso l'Istituto paritario S. Gertrude sito in Napoli e svolto nell'anno scolastico 2007/2008. La scuola Primaria S. Gertrude ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con decreto ministeriale n.48 del 07.02.2002.

Ancora, la docente, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato altri tre anni di servizio di pre-ruolo negli istituti paritari e precisamente dall'a.s. 2008/2009 al 2010/2011 presso la scuola materna paritaria Istituto Paritario Bianchi: detti anni di servizio dovrebbero essere tutti valutati ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera.

In particolare, alla luce della nuova contrattazione 2017-2018, sono previsti 6 punti per ogni anno di servizio rispetto ai 3 degli anni precedenti, con la conseguenza che la docente D'Ausilio ha maturato 24 punti di paritaria (per la mobilità), oltre a 76 punti (punteggio base) 36 punti quale punteggio aggiuntivo per il sostegno ed a 6 punti (punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento) per un totale complessivo di ben **142 punti**.

Preme precisare che nella domanda di mobilità dell'anno 2020-2021 i punti le sono stati correttamente attribuiti.

Ai fini della mobilità, purtroppo l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto degli anni di servizio di pre-ruolo svolto dalla ricorrente prima dell'immissione in ruolo, ma solo del punteggio base (76 punti) e ai 36 del sostegno e quello di ricongiungimento (6 punti), con la conseguenza che la stessa non ha ottenuto il chiesto trasferimento ed è stata nuovamente confermata presso la Scuola dell'Infanzia Statale RMEE8CX01L - A. GRAMSCI di Roma (**doc.3**).

In sintesi, nel momento in cui la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private gli è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato, mentre, al contrario, dopo l'immissione in ruolo, il MIUR in modo irrazionale ed arbitrario non gli ha riconosciuto tale servizio né ai fini della mobilità docenti 2022/2023 né ai fini della ricostruzione di carriera, configurando una lesione del principio del legittimo affidamento.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, di seguito si illustrano ulteriori circostanze in

Via Camillo Cucca, 295  
Brusciano (NA)  
Tel./fax (081) 195 56 509





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

## DIRITTO

### *-SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ADITO-*

Per mero tuziorismo difensivo in via preliminare appare opportuno precisare che per il caso in esame sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, in quanto la materia in oggetto riguarda l'attribuzione alla dipendente della sede di lavoro definitiva in virtù dell'applicazione della norma di cui all'art. 33 L. 104/92.

In sostanza, la giurisprudenza di legittimità ed amministrativa in casi analoghi ha sancito che l'oggetto della domanda riguarda diritti soggettivi, e come tali sottoposti alla giurisdizione del Giudice ordinario, *“venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi”* (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014).

Con il presente ricorso, infatti, la ricorrente, già docente e quindi dipendente del MIUR, agisce per il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla mobilità scolastica 2022/23 e contestualmente al fine di ottenere un provvedimento che, previa disapplicazione delle norme di cui si contesta la legittimità, assicuri il diritto riconosciutole dalla legge 104/92 di essere assegnata, in quanto figlia di genitore gravemente disabile, nelle scuole indicate nella domanda di trasferimento redatta per l'a.s. 2022/2023, lamentando dunque la lesione di un diritto soggettivo.

### *-SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO-*

Si evidenzia altresì che la competenza territoriale a conoscere del presente giudizio risulta incardinata in capo al Tribunale Ordinario di Napoli-Nord, in quanto l'art. 413, comma 5, c.p.c. stabilisce che *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

La giurisprudenza prevalente identifica tale ufficio con quello in cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma *“stabilmente ed organicamente assegnato”* (ex plurimis Corte Cass., Sentenza n. 4172/2010; Tribunale di Agrigento, Ord. del 27.09.2006; Tribunale di Firenze, Ord. del 20.03.2001; Tribunale di Roma, Ord. del 11.12.2003).

Invero, la sede in cui ad oggi la docente risulta in servizio è l'Istituto “A. Gramsci” di Giugliano in Campania, succursale della “Bernardini” di Roma.





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

**-LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E PARIFICAZIONE TRA ISTITUTI  
PARITARI E ISTITUTI STATALI-**

Come accennato in premessa, nel momento in cui la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private gli è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato, mentre, al contrario, dopo l'immissione in ruolo, il MIUR in modo irrazionale ed arbitrario non gli ha riconosciuto tale servizio né ai fini della mobilità docenti 2022/2023 né ai fini della ricostruzione di carriera, **configurando una lesione del principio del legittimo affidamento.**

Il principio del legittimo affidamento costituisce un principio consolidato che impone all'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela, l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l'appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario. **Ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa.**

Nel 2020 è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite sostenendo che *tra la PA e il privato non c'è alcun contratto, ma tra essi si instaura un rapporto nell'ambito di un contesto sociale qualificato, più specifico del normale ambito di relazione, e dal quale sorgono in capo alla PA degli obblighi di protezione nei confronti del privato, tra cui anche quello di assumere un comportamento corretto e secondo buona fede così da non ledere l'affidamento del privato* (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza, 28 aprile 2020, n. 8236).

Autorevole dottrina ha evidenziato come tale responsabilità da fattispecie comportamentale coincida sostanzialmente con la 'responsabilità precontrattuale' di cui aveva parlato la Adunanza Plenaria nella sentenza n. 5/20187 in materia di contenzioso appalti.

La dogmatica più recente ha rilevato che anche la responsabilità precontrattuale a cui fa riferimento la Plenaria è una responsabilità da contatto sociale qualificato, atteso che non deriva né da un contratto né tantomeno dalla emissione di un provvedimento conclusivo, ma solo dallo specifico contesto in cui si relaziona con il privato, che le fa sorgere dei particolari obblighi di protezione verso quest'ultimo.

**Nel caso che ci occupa, appare evidente come la P.A. abbia messo in atto un comportamento lesivo del principio in oggetto, dal momento che in modo irrazionale ed arbitrario non ha riconosciuto alla sig.ra D'Ausilio il punteggio corretto di 142 punti, nonostante negli anni precedenti abbia correttamente adoperato.**

La Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione il c.d. principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.





*Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

In particolare, le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e precisamente: *“il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*.

Ne deriva che non vi è differenza tra scuole statali e non statali (private), né tra i docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie.

Ed ancora, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: *“i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Nello specifico, la docente D’Ausilio ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alla spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.

In particolare, la Scuola Primaria S. Gertrude è un istituto che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare il progetto formativo in armonia con la Costituzione e con il piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico.

Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (*Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517*). Se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche. In ossequio a tali principi, le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno disposto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”* (cfr. *sentenza del Consiglio di Stato n 1102/2002*).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro secondo cui va rimarcato come la Legge n.62/2000 - che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studi aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato - conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione





*Studio Legale*  
*Avv. Ignazio Sposito*  
*Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4.10.2010 che la ritenuto come l'entrata in vigore della legge n. 62/2000 *"nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi preruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16.4.1994 n. 297"*. Non possono residuare dubbi, quindi, circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsivoglia attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza, di equità retributiva, di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (art. 3, 36 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche, nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Nel panorama normativo italiano non esistono "ragioni oggettive" che limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio preruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato (che hanno prestato un servizio preruolo nelle scuole statali) Il MIUR così operando ha applicato una palese discriminazione tra il periodo preruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo preruolo svolto nelle scuole statali, non riconoscendo a detti periodi pari dignità.

Ciò provoca una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino *"il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività"*.

I principi sopra enunciati sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 66/2017, in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha statuito che: *"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

Non possono residuare dubbi, quindi, l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. *PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento".*

Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017, il Tribunale di Roma, G.L. Dott. Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento preruolo nelle scuole paritaria. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali. Ed inoltre, il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria espressamente statuendo: *"il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegata al CCNI per la mobilità del personale docente"*.

Alla luce della normativa sopra illustrata, è da ritenersi iniquo ed ingiusto azzerare anni di servizio legalmente svolto presso gli istituti paritari, che, invero, presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale. Ne deriva che, poiché sia la scuola statale che la scuola paritaria presentano pari dignità ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera, la ricorrente, non può certamente ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.

#### *-SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 104/1992-*

Appare evidente che la ragione della iniqua esclusione della ricorrente e, contestualmente, il mancato accoglimento della sua richiesta di trasferimento per assistere la madre disabile grave è da ravvisarvi

Via Camillo Cucca, 295  
Brusciano (NA)  
Tel./fax (081) 195 56 509







Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

nell'incomprensibile assetto regolamentare che il MIUR continua ad applicare in merito al mancato riconoscimento del diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale per i docenti che assistono, quali unici referenti, i familiari dichiarati disabili gravi, e ciò in palese violazione con la norma imperativa di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92, oltre che con l'art. 601 D. Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola), nonostante la copiosa ed uniforme giurisprudenza formatasi sul punto.

Giova evidenziare come con la sentenza n. 1984/2021 del 17/05/2021 la Corte d'Appello di Roma così statuisce: *nel prevedere che il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, l'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 assegna dei benefici ai soggetti che hanno parenti disabili portatori di handicap e, al contempo, garantisce a quest'ultimi la continuità dell'assistenza già in atto (cfr. Cass., SU, 27.3.2008, n. 7945). Tale diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, non si configura come assoluto ed illimitato, come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile": esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi – soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico – in un danno per l'interesse della collettiva, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord. 11.10.2017, n. 23857).*

*La norma pattizia, nella parte in cui esclude in ogni caso il diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale senza una verifica, in concreto, di situazioni ostative, aventi la natura sopra specificata, sembra porsi in contrasto con la normativa statale (salvo approfondimenti nella fase di merito) ed essere, pertanto, affetta da nullità. Pertanto, il diritto invocato dall'appellante si appalesa, allo stato, assistito da un fumus di fondatezza. Difatti il CCNI con la disposizione di cui all'art. 13, nel riconoscere il diritto di precedenza al docente genitore referente unico del figlio disabile solo per la mobilità provinciale, e non anche interprovinciale, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dalla contrattazione collettiva o dalla normativa regolamentare.*

Più precisamente l'art. 13 del CCNI intitolato "Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale", così stabilisce: *nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora*





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

*entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza,*

*Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.*

*In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibilit1-art13-ndr11 ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.*

*L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.*

*Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.*

*Orbene, nel caso di specie, è evidente come la ricorrente possieda tutti i requisiti previsti dalla norma dianzi citata: è infatti l'unico referente a provvedere all'assistenza continua della madre disabile.*

*Una volta inquadrato l'ambito in cui ci si muove nel caso di specie, balza immediatamente all'occhio la palese illegittimità di una disciplina siffatta, che discrimina totalmente i docenti che assistono familiari con gravi disabilità, ai quali viene riconosciuta la precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/92 solo nelle procedure di mobilità provinciale, e ciò a patto che sussistono ovviamente le condizioni indicate dall'art. 13 del CCNI, e non anche nella procedura di mobilità interprovinciale. Salvo poi riconoscere la precedenza tra*





*Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

province diverse solo nelle “operazioni di assegnazione provvisoria” (vd. terzultimo capoverso dell’art. 13 CCNI).

*Inoltre, l’art. 14 CCNI prevede che “ Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.*

Sul punto si è espressa copiosa giurisprudenza che in modo costante e pressoché uniforme ha sancito l’illegittimità dell’art. 13 del CCNI nella parte in cui stabilisce il riconoscimento della precedenza ai docenti che si trovino nelle condizioni di essere figli unici referenti di genitori disabili esclusivamente nelle procedure di mobilità provinciale e non anche interprovinciale, ledendo in modo evidente una norma imperativa quale è stata riconosciuta la Legge n. 104/1992.

Così facendo il MIUR ha creato una forte disparità tra docenti che, pur occupandosi tutti di soggetti disabili, vengono discriminati nella partecipazione alle procedure di trasferimento sulla base di un’ingiustificata ed arbitraria differenziazione di situazioni analoghe, ledendo anche sotto tale profilo il principio di cui all’art. 3 della Costituzione.

Invero, l’art. 13 del CCNI riconosce la precedenza ai docenti referenti unici di familiari disabili solo nelle procedure di trasferimento provinciale e nell’assegnazione provvisoria, escludendoli senza alcuna motivazione e/o logica giuridica dalla procedura interprovinciale.

Tale assetto crea una disparità di fatto tra soggetti disabili: da un lato vi sono i docenti che assistono il figlio disabile o il coniuge disabile, ai quali viene riconosciuta la precedenza sia nella fase provinciale che in quella interprovinciale, dall’altra i docenti che assistono quali unici referenti i genitori disabili che vengono privati dalla norma in contestazione (art. 13 CCNI) della precedenza nella procedura di trasferimento interprovinciale. Tale disparità diventa eclatante quando si passa a considerare che tra l’altro ai lavoratori che partecipano alla mobilità provinciale il diritto alla precedenza nell’assegnazione viene riconosciuto a prescindere da una decisione basata sulla disponibilità di fatto dell’organico della P.A. di destinazione (vd. in tal senso Cons. di Stato n. 4085/2014), né tra l’altro una diversa interpretazione (come si dirà meglio al paragrafo 4), può considerarsi lecita, tenuto conto degli art. 399 e 601 del D.lgs. n. 297/94.

Ciò è ancor più evidente in un caso come quello che qui ci occupa, in cui la Sig.ra che come provato documentamene è l’unica figlia ad occuparsi della madre disabile grave, viene in radice privata della possibilità di accedere alla procedura di trasferimento interprovinciale, con esiti gravemente pregiudizievoli per sé stessa e per l’anziana madre che rimarrebbe priva dell’unico soggetto che se ne occupa.

Che tale sistema cozzi con l’assetto della legge 104/92 emerge chiaramente dalla semplice lettura dell’art. 33, laddove si stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, ove possibile,





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

*la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

Il rango di tale norma non può che essere imperativo, essendo l’art. 33 inserito in una legge contenente “*I Principi dell’Ordinamento in materi di diritti, integrazioni sociali e assistenza delle persona handicappate*”, che ha la finalità di attuare le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

Non solo! A maggior ragione ad essere lesi sono inoltre i diritti costituzionalmente garantiti dall’ordinamento giuridico in materia di tutela del cittadino e della persona umana, comportando tale disciplina una doppia violazione, dapprima nei confronti di un soggetto disabile che si vedrebbe privato dell’unico familiare che se ne prende cura, ed inoltre perpetrando una illegittima quanto immotivata disparità di trattamento tra docenti che, pur assistendo soggetti disabili, vengono valutati diversamente in ordine alle preferenze accordate in sede di mobilità. Ed ancor di più per chi, come la ricorrente, viene escluso *ab origine* dalla procedura di mobilità interprovinciale.

Va da sé che l’art. 13 del CCNI opera di fatto una classificazione ingiusta e sfornita di qualunque “appiglio” logico-giuridico tra soggetti, che trovandosi in situazioni analoghe, vengono garantiti in modo diverso.

Dal rango di norma imperativa riconosciuto alla legge 104/92 non può che derivare a cascata la sua totale ed indiscussa applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia di lavoro, in particolare avuto riguardo all’accesso al lavoro e di mobilità, anche se non espressamente richiamate.

Detta norma di carattere generale si configura quale *lex specialis* rispetto alle norme in materia di assegnazione e trasferimenti, non potendo dunque essere mai ed in nessun caso derogata da un contratto collettivo, quale il CCNI 2018/2019, norma di rango inferiore, che contenga norme di carattere generale in materia di trasferimenti, mitigando di fatto, anzi escludendo, un diritto garantito da una norma imperativa.

Pertanto, qualunque norma si trovi in conflitto e/o in violazione con una norma imperativa non può che essere dichiarata nulla e/o inefficace e/o annullabile, con la sua conseguente disapplicazione.

A ben vedere, inoltre, la ratio profonda della norma di cui alla Legge n. 104/92 è quella di garantire ai soggetti destinatari della stessa la continuità dell’assistenza, e nel caso di specie, impedire che un genitore anziano e gravemente disabile sia privato sic et simpliciter dall’unico familiare, peraltro convivente, che se ne prende cura assiduamente ed in maniera continuativa.

Da quanto sin qui detto deriva la nullità parziale dell’art. 13, comma 1, punto IV), e dell’art. 14 del CCNI 2017/2018 sulla mobilità, prorogato anche per l’a.s.v2018/2019, in virtù ed applicazione dell’art. 1418 c.c. ed in ogni caso ai sensi di legge, per contrasto con norma imperativa di legge laddove nega, ai docenti che assistono quali unici referenti soggetti disabili, il diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale, discriminandoli rispetto a chi invece si trova nelle altre condizioni elencate dallo stesso articolo 13.

Via Camillo Cucca, 295  
Brusciano (NA)  
Tel./fax (081) 195 56 509





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

Copiosa giurisprudenza ha statuito in tal senso:

**Corte di Cassazione, Ord. n.6150/2019** che stabilisce: questa Corte (Cass.n.28320 del 2010; n. 3896 del 2009), in riferimento all'art. 33, comma 5, L. n.104 del 1992, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore *“che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato”* di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso;

l'art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza;

**Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Ord. n. 62/2017**, nella quale il Giudice del lavoro, in riferimento all'art. 13 del CCNI 2016/2017 (che tuttora mantiene lo stesso contenuto) ha ritenuto che *“tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell'art. 33 della L. 104/92, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica di un assetto dell'amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione e che l'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. N. 2896/2009). E tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressione richiamata dal T.U. scuola ed in particolare dall'art. 601 del Dlgs n. 297/94, secondo cui l'art. 33, nonché l'art. 21 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” comma 1 e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2). Ne consegue che la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co 5 L. 104/1992. Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, disapplicato per le ragioni sopra esposte l'art. 13 CCN, deve accordarsi alla ricorrente la invocata precedenza, essendo pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione prodotta, che la predetta assista in via esclusiva e con continuità la madre portatrice di handicap grave. Non osta all'accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbia indicato in domanda di beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione*





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

*collettiva applicabile, ossia non era prevista per la procedura di mobilità di cui essa partecipava*” ( in senso conforme Tribunale di Messina, Ord. n. 24/2017; Tribunale di Lodi, Ord. n. 1883/2017, Tribunale di Cagliari, Ord. n. 12060/2017; Tribunale di Vasto emessa nel procedimento iscritto al n. 627/16 R.G.; Tribunale di Ravenna, Ord. n. 2882/2017).

**Ex plurimis: Tribunale di Brindisi, Ord. n. 16314/2017; Tribunale di Taranto, Ord. del 13.08.2013; Trib. Di Messina, Ord. n. 14818/2017; Trib. Di Frosinone, Sent. n. 802/2016; Trib. Di Tivoli, Ord. del 04.02.2016**, i quali si sono occupati delle procedure di mobilità interprovinciali per l’a.s. 2017/2018 ed hanno dichiarato la violazione della legge 104/92 da parte dell’art. 13 del CCNI, decretando l’illegittimità di quest’ultimo in quanto limita il diritto di precedenza di cui all’art. 33 L. 104/92, nonché la violazione dell’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

**Tribunale di Vercelli, che con Ord. del 12.01.2017**, occupandosi dell’esclusione dal diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale ha stabilito *“viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente “la precedenza in sede i trasferimento a domanda”. Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabiliti dalla legge 104/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall’art. 33 legge 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuole che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato un bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all’assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”*.

Inoltre, appare opportuno soffermarsi sull’inciso “ove possibile” inserito nel comma 5 dell’art. 33, Legge 104/92, in merito al quale sia la giurisprudenza di legittimità che la Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 406/92, n. 325/96, n. 246/97 e n. 396/97) si sono espresse nel senso di dare ad esso un’interpretazione necessariamente restrittiva, tale cioè da non includere in detta accezione il contemperamento di esigenze di natura diversa di altri lavoratori che invece ottengono il trasferimento richiesto non usufruendo della precedenza di cui all’art. 33 della legge 104/92.

Occorre, inoltre, considerare che i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, pertanto le domande presentate dai docenti in ambito provinciale vengono soddisfatte prima di quelle interprovinciali, determinando un’ingiustificata discriminazione tra docenti, atteso i diversi criteri di partecipazioni disposti dal CCNI rispetto all’accesso a tali procedure.

Via Camillo Cucca, 295  
Brusciano (NA)  
Tel./fax (081) 195 56 509





*Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

Ponendo sul piatto della bilancia da un lato i diritti dei disabili, e dall'altro le eventuali e non specificate esigenze organizzative dell'organizzazione scolastica, il peso non può che essere sbilanciato in favore dei soggetti più deboli.

Invero, se si opinasse diversamente si porrebbe in essere una grave ed ingiustificata violazione di diritti.

In sintesi, il CCNI non può in alcun modo subordinare il diritto al trasferimento in qualunque procedura, sia essa provinciale od interprovinciale, alle esigenze dell'organizzazione scolastica che devono necessariamente essere poste in secondo piano, se non altro per un diverso peso costituzionale e di uguaglianza, altrimenti legittimando il fatto che qualsiasi esigenza del datore di lavoro possa comprimere i diritti dei disabili.

L'unico modo corretto di interpretare tale inciso non può dunque che essere quello costituzionalmente orientato, ovvero che tenga conto di uno dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale: il principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione.

È evidente la disparità e la palese illegittimità di siffatto operato da parte del Ministero dell'Istruzione, il quale non può, in tutte le procedure di mobilità, siano esse provinciali od interprovinciali, non dare precedenza assoluta a coloro che per disposto normativo ed imperativo devono essere preferiti nelle sedi di assegnazione, soprattutto in virtù della peculiarità delle esigenze che li muove.

Va a tal proposito ricordato che la stessa Carta di Nizza all'art. 26 riconosce a livello europeo i diritti dei disabili *“di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della collettività”*.

*-ILLEGITTIMITA' ART 13 CCNI 2018/2019 – VIOLAZIONE ART 601 D.LGS. n. 297/94 – ART. 399 D.LGS  
n. 297/94-*

La norma di cui all'art. 601 della L. n. 297/94 (T.U. in materia scolastica), intitolata Tutela dei soggetti portatori di handicap, stabilisce che *“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Dalla lettura della predetta norma emerge chiaramente come la precedenza di cui agli art. 21 e 33 della L. 104/92 vada riconosciuta in tutte le fasi, dalla nomina in ruolo, all'assunzione non di ruolo ed in sede di mobilità.

Inoltre, l'art. 399, al comma 3, (così come modificato dall'articolo 1, Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 4) del D.lgs. 297/94 statuisce che *“3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.*





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

Né tantomeno nella Legge 107/2015 si rinviene alcuna disposizione che statuisca in senso diverso e contrario rispetto alla precedenza da riconoscersi a chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92, né potrebbe essere altrimenti atteso il rango di norma imperativa di quest'ultima norma, nonché dei diritti costituzionali che essa garantisce e promuove.

*-SUI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 700 c.p.c.: FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA-  
-FUMUS BONI IURIS-*

Preliminarmente si ritiene sussistente il fumus boni iuris alla luce dei motivi sopra esposti in quanto è palesemente evidente l'illegittimità del rigetto dell'ultima domanda di mobilità per l'a.s. 2022/2023 della ricorrente, secondo più disposizioni di legge.

Il noto art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dalla L. n. 53/2000 e successivamente dall'art. 24 co. 1 lettera b) della L. n. 183/2010, riconosce in capo al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista con continuità persona con handicap in situazione di gravità il “*diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”.

Codesto articolo non può che ritenersi una norma imperativa, in quanto collocato all'interno di una legge recante i principi dell'ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell'autonomia dei disabili ed altresì la promozione della piena integrazione di questi soggetti in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la società.

Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Corte di Cassazione il principio di diritto contenuto nell'art. 33 L. n. 104/1992 è applicabile “*non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento*”(Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 28320 del 18.12.2013), essendo irrilevante, a tal fine, se l'esigenza del lavoratore di assistere con continuità il disabile sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio dello stesso.

A fortiori la ratio della legge “*non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest'ultimo un'assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell'assistenza già in atto*” (TAR Lazio Roma, n. 6609/2008) assolvendo altresì ai principi di solidarietà sociale garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (*ex multis* art. 2, art. 3, art. 30, art. 32, art. 38) in favore dei soggetti con disabilità grave “*prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione*”(Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. Lavoro).

Nel merito interviene anche il D.lgs. n. 297/94 cosiddetto “T.U. ISTRUZIONE”, il quale all'art. 601 riconosce ai docenti, in virtù degli art. 21 e 33 della L. 104/1992, “*la precedenza all'atto della nomina in ruolo,*







Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". Sia la L. n. 104/1992 che il D.lgs. appena citato trovano immediata applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia lavoristica, incluse quelle disciplinanti l'accesso al lavoro e la mobilità. Il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, prorogato anche per l'a.s. 2018/2019 con intesa in via definitiva in data 07.03.2018, all'art. 13 co. 1 punto IV) riconosce la precedenza, in base all'art. 33 co. 5 e 7 della L. n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.lgs. n. 297/94, oltre ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche *"per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità"*.

La norma continua asserendo che *"nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazioni di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità"*.

L'art. 14 del medesimo C.C.N.I. afferma che *"Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale"*.

Giocoforza si è in presenza di un evidente paradosso discriminatorio tra docenti in quanto, se si è in presenza di una disabilità ed è provata, quest'ultima vale sempre ed incondizionatamente. A fortiori, il diritto di precedenza non può essere escluso nella mobilità interprovinciale proprio perché è in questi casi che si ravvisa maggiormente la difficoltà oggettiva e logistica di provvedere alle cure del familiare disabile da parte del docente unico referente. Si evince chiaramente che l'art. 13 co. 1 punto IV) e l'art. 14 del suddetto C.C.N.I. sono norme pattizie illegittime e/o nulle in quanto palesemente in contrasto con l'art. 33 co. 5 L. n. 104/1992 ove si prevede, senz'altra specificazione o limitazione, che il docente che assista il familiare portatore di handicap ha il *"diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*. Occorre fare, per maggior chiarezza, un breve cenno ai rapporti fra contratto collettivo del dipendente pubblico e legge. Questi sono disciplinati dall'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 che recita *"eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario"*. Il contratto collettivo può quindi derogare alle norme pubblicistiche *"ma non già nell'ipotesi di disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti, [...] poiché dalla ratio e dal tenore testuale della disposizione di cui all'art. 33"*





Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

co. 5 L. n. 104/1992, debba ricavarsi la natura imperativa della norma medesima, per la quale non è necessaria un'esplicita previsione d'inderogabilità" (Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. Lavoro).

Secondo consolidata giurisprudenza *"la posizione di vantaggio ex art. 33 L. n. 104/1992 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo"* e la ratio di codesta posizione soggettiva va individuata anche *"nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti"* (Cassazione civile sez. un. n. 7945 del 27.03.2008).

La disposizione contrattuale, di rango secondario, quindi *"si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell'art. 33 della legge n. 104/1992, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile. [...] E tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressamente richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare dall'art. 601 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui l'art. 33, nonché l'art. 21, della legge n. 104/1992 si applicano al personale di cui al presente testo unico (comma 1) e che tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2)"* (Ordinanza n. 62/2017 del 31.08.2017 del Tribunale di Messina sez. Lavoro).

#### **-PERICULUM IN MORA-**

Parimenti sussistente nel caso di specie è il periculum in mora, in quanto il comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta arreca un pregiudizio imminente ed irreparabile non solo alla ricorrente, ma anche alla madre gravemente disabile della docente, poiché impedisce a quest'ultima di assisterla continuativamente.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per la madre, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente, l'intero nucleo familiare dello stesso e, soprattutto, alla madre disabile che si vedrebbe privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato. L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela della madre della ricorrente, soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

Il disabile, madre della ricorrente, affetto da vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva ansiosa, cardiopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, ipoacusia bilaterale, osteoartrosi generalizzata, incontinenza unitaria non è autosufficiente e pertanto non è in grado di svolgere autonomamente le più





*Studio Legale*  
*Avv. Ignazio Sposito*  
*Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

elementari attività quotidiane. L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza della madre disabile certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura della stessa, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.

La richiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

A ciò si aggiunga che la ricorrente, chiamata a prestare servizio a parecchi km di distanza dalla madre, è una figura INDISPENSABILE per la cura e l'assistenza di quest'ultima, che non può essere privata della necessaria e continua assistenza di cui ha bisogno.

Tale condizione, in cui viene collocata dall'amministrazione scolastica la ricorrente rappresenta inevitabile "pregiudizio per l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, perché non considerando tutti i periodi di precariato, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia".

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e così facendo vengono del tutti violati né si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie. Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Per di più, si evidenzia il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro, dovendo affrontare le spese per il trasferimento, le spese per l'affitto di una casa e, necessariamente le spese per i continui viaggi per il rientro nel proprio paese. È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto

\*\*\*\*

*-ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 c.p.c.-*

Premesso che nel caso che qui ci occupa appare evidente il numero notevole di soggetti che potrebbero avere la qualifica di controinteressati, in quanto il ricorso andrebbe notificato a tutti i docenti che avendo partecipato alle procedure di mobilità hanno ottenuto il movimento richiesto presso le scuole e gli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente.





*Studio Legale*  
*Avv. Ignazio Sposito*  
*Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

Il presente ricorso ha ad oggetto, infatti, l'illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale di assegnazione presso una delle scuole richieste indicate nella domanda presentata per l'a/s. 2022/2023 della sig.ra D'Ausilio.

Tanto premesso, va da sé che la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressoché impossibile, onerosa, oltre che non confacente con il rito cautelare con il quale si richiede una tutela in via d'urgenza. In ogni caso non sarebbe idonea ad assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio. Si tenga conto inoltre che di fatto la ricorrente non avrebbe modo di venire a conoscenza della residenza di coloro che possono essere individuati quali controinteressati.

Ritenuto peraltro che i siti del MIUR vengono di consueto visitati dai docenti, essendo sugli stessi pubblicati tutti i decreti e la documentazione relativa all'assetto organizzativo della scuola.

Considerato inoltre che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è a sua volta estremamente onerosa, ed in ogni caso non pare plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del MIUR.

Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Tra l'altro in casi analoghi al presente i Tribunali di tutta Italia hanno deciso nel senso di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (a titolo esemplificativo Decreto di fissazione udienza del giudizio n. 2498/2018 del Tribunale del Lavoro di Messina del 14.05.2018 che autorizza la notifica ex art. 151 c.p.c. in considerazione della celerità del rito oltre che della complessità di notifica del ricorso a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.), così come tra l'altro ha stabilito la stessa giurisprudenza amministrativa nelle azioni giudiziarie che riguardano un numero non precisato di soggetti.

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la sussistenza di eventuali controinteressati, si chiede che lo stesso autorizzi la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a questi ultimi attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando Decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, ove è stata creata una pagina apposita per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziaria.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto quant'altro influente in fatto ed in diritto, Olimpia D'Ausilio, *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa, propone ricorso ex art. 414, 700 e 669 *sexies* c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa, qualora lo ritenga il Giudice adito, emissione di decreto *inaudita altera parte*, o, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, autorizzando la notifica nei confronti dei potenziali ed eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del MIUR,





*Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

### *C H I E D E*

Che l'On. le Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti

### *CONCLUSIONI*

- 1) In via cautelare, consentire all'odierna ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità 2022/2023 come ampiamente argomentato in fatto e diritto;
- 2) Sempre in via cautelare, ritenere sussistenti i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c. e per l'effetto riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento richiesto, annullando il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale di Roma - e disapplicando, in quanto nulle e/o annullabili e/o inefficaci e/o illegittime le norme di cui all'art. 13, comma 1, punto IV del CCNI vigente, per le motivazioni esposte nel presente ricorso e segnatamente nella parte in cui dispone in difformità alla norma imperativa di cui all'art. 33 L. 104/1992 in merito ai trasferimenti interprovinciali, e in ogni caso nella parte in cui non riconosce ai docenti unici referenti di genitori disabili il diritto di precedenza di cui alla legge 104/92 e dell'art. 601 D. lgs 297/94;
- 3) Di conseguenza ritenere e dichiarare, anche ai fini della validità della domanda avanzata sul sistema istanze on line dalla ricorrente per il chiesto trasferimento interprovinciale per l'a/s. 2022/23 e previa disapplicazione delle norme e dei provvedimenti sopra meglio indicati, il diritto in favore della ricorrente a partecipare alla mobilità interprovinciale e di beneficiare della precedenza di cui all'art. 33 della L. 104/92, possedendone i requisiti ed avendone dunque diritto;
- 4) Disporre nei confronti delle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto nei confronti di Olimpia D'Ausilio a partecipare alla mobilità per trasferimento interprovinciale per l'a/s. 2022/23 e di riconoscere alla stessa la precedenza di cui essa gode in virtù all'art. 33 l. 104/92 in una della scuola ed ambiti siti nella provincia di residenza del genitore;
- 5) Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza opportuno, conducente e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito e che tenga conto del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a/s. 2022/2023 con la precedenza di cui all'art. 33 l. 104/92 nelle scuole e negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di trasferimento;
- 6) Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del diritto in esame, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti a porre in essere tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a/s 2022/23 con la precedenza di cui all'art. 33 l. 104/92;
- 7) Per l'effetto ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti a modificare le graduatorie create e pubblicate sul relativo sito per l'a/s 2022/2023 inserendo nella graduatoria, previo riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, l. 104/92, ricorrendone i presupposti, la ricorrente nelle scuole e negli ambiti territoriali indicati in domanda;

*Via Camillo Cucca, 295  
Brusciano (NA)  
Tel./fax (081) 195 56 509*





*Studio Legale  
Avv. Ignazio Sposito  
Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

8) Accertare, dichiarare e riconoscere il corretto punteggio, di **142 punti**, da attribuire in favore della ricorrente considerando tutti gli elementi riportati nel presente ricorso;

8) Adottare ogni altro provvedimento necessario e conducente ritenuto conforme a giustizia, anche in mancanza di specifica conclusione;

9) Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario anche in seguito alle difese di controparte;

10) Con vittoria di spese e compensi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che a tal fine rende la dichiarazione di legge;

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato di euro 118,5, che il valore della controversia è determinabile entro euro 26.000.

Si allegano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

-doc.1 (domanda di mobilità a.s. 2022/2023);

-doc.2 (decreto di attribuzione L.104/1992 in favore della madre + accompagnamento);

-doc.2bis (permessi per usufruire della L.104/1992);

-doc.2ter (stato di famiglia);

-doc.3 (rigetto della domanda di mobilità);

-doc.4 (procura);

-doc.5 (dichiarazione sostitutiva reddituale).

30.05.2022

*Avv. Ignazio Sposito*

